

L'AGENTE SPORTIVO DOMICILIATO

La professione di agente sportivo in Italia è soggetta ad un'articolata regolamentazione che ha come testi di riferimento, da un lato, il “Regolamento agenti sportivi” del CONI, dall'altro, per ogni specifico sport, il “Regolamento agenti sportivi” della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

Il CONI, dunque, nella sua veste di autorità sovraordinata all'organizzazione dello sport nazionale, detta un quadro generale e comune a tutti gli agenti sportivi che intendano operare all'interno dello Stato italiano; è lasciato successivamente alle singole FSN il compito di regolamentare la professione nel proprio ambito sportivo, nel rispetto e nei limiti della cornice già configurata dal Comitato Olimpico.

Il presente approfondimento ha ad oggetto la figura di recente istituzione dell'agente sportivo domiciliato operante nel settore della FIGC, cui si applicano i nuovi regolamenti del CONI e della FIGC stessa in tema di rappresentanza degli atleti. Lo scorso anno, infatti, tanto il primo quanto l'ultima avevano recepito le disposizioni introdotte dall'art. 1, co. 373, della Legge n. 205/2017 emanando a distanza di pochi mesi (14 maggio 2020 il CONI, 4 dicembre 2020 la FIGC) gli attuali testi disciplinanti la professione di agente sportivo.

L'inedito istituto della domiciliazione è previsto in ambito CONI all'art. 23 (“Norme transitorie”), mentre è espressamente richiamato nella rubrica dell'art. 22 del Regolamento FIGC (“Istituto della domiciliazione”). Quanto alla definizione di “agente sportivo domiciliato”, l'art. 2, lett. f) Regolamento FIGC, mutuato dall'identica previsione dell'art. 2, lett. g) Regolamento CONI, così statuisce: *“il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia [...] ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell'Unione europea [...]”*.

Per questi soggetti la domiciliazione costituisce un passaggio obbligatorio per poter mettere in relazione una o più parti all'interno di un'operazione. A tal fine, essi potranno domiciliarsi presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente, e dunque presso coloro che si sono abilitati precedentemente alla c.d. deregulation o che hanno superato il doppio esame istituito a partire dal 2018, ovvero gli agenti sportivi stabiliti, in possesso di titolo abilitativo equipollente.

Gli agenti sportivi domiciliati, quindi, al pari dei loro colleghi agenti sportivi o stabiliti, devono essere iscritti presso l'apposita sezione del Registro predisposto rispettivamente dal CONI e dalla FIGC.

Nonostante l'organo deputato alla disciplina generale sia il Comitato Olimpico, l'agente che intenda esercitare la professione in Italia dovrà rivolgersi preliminarmente – e personalmente – alla Federazione sportiva nel cui ambito vuole operare, in questo caso la FIGC, e chiedere l'iscrizione al relativo Registro Federale. Solo a questo punto, una volta completata la procedura interna, potrà proseguire – tramite il proprio domiciliatario – con l'iscrizione anche presso il CONI. Lasciando successivamente la questione sulle modalità concrete di iscrizione, è importante sottolineare fin da subito che i soggetti che agiscono nelle due procedure sono diversi, il domiciliante in seno alla FIGC, il domiciliatario presso il CONI.

Ancor più rilevante è inoltre il fatto che, una volta completati gli adempimenti nei confronti di quest'ultimo, nella pratica delle operazioni che il domiciliato andrà a svolgere, egli non dovrà più relazionarsi con il CONI, rimanendo la FIGC l'unico organo con cui sarà chiamato a dialogare.

Ciò vale, ad esempio, per quel che riguarda il deposito del contratto di rappresentanza e dell'accordo di domiciliazione specifico. Infatti, la domiciliazione deve essere effettuata per ogni singola operazione, tramite un accordo di collaborazione professionale e di domiciliazione specifico, che deve essere depositato in FIGC – e non anche al CONI – unitamente al contratto di mandato entro 20 giorni dalla sua stipula, a pena di inefficacia.

Più nel dettaglio della disciplina regolamentare, l'art. 22 Regolamento FIGC, alle lettere a), b), c) e d), prevede che qualora si faccia ricorso all'istituto della domiciliazione si determina in capo alle parti di tale contratto l'obbligo di depositare l'accordo presso la Commissione Federale Agenti della FIGC, l'obbligo in capo al domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, la responsabilità del domiciliatario per irregolarità o violazioni compiute dal domiciliante e, infine, l'obbligo per il domiciliante di superare l'attività formativa stabilita dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI.

Al pari di quanto disciplinato per gli Agenti sportivi o stabiliti, come dettato dal co.4 dello stesso art. 22, il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito registro degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

Un'ulteriore previsione è presente al successivo comma 5 laddove si dispone che, qualora l'attività di agente sportivo domiciliato sia esercitata attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale. Per quel che interessa le condizioni cui è subordinata l'organizzazione dell'attività in forma societaria, esse sono le stesse valedoli per gli agenti sportivi o stabiliti; sul tema, il Regolamento FIGC riprende quanto disposto dall'art. 19 co. 3 Regolamento CONI.

Anche per gli agenti sportivi domiciliati è applicabile, per espressa previsione regolamentare, la disposizione che impone l'obbligo di sottoscrivere una polizza di assicurazione professionale di durata almeno annuale con una compagnia assicurativa che abbia la propria sede legale all'interno del territorio comunitario. In base a quanto disposto

dal regolamento CONI all'art. 10, co. 1, lett. f), il massimale viene stabilito annualmente dalla Commissione CONI Agenti Sportivi.

Attualmente è previsto dalla FIGC, nel modulo di richiesta per l'iscrizione, nella misura di almeno Euro 500.000,00.

Per quel che concerne l'iscrizione al Registro Federale presso la FIGC (<https://www.figc.it/it/federazione/mission-e-governance/organi/commissione-federale-agenti-sportivi/>), la relativa richiesta viene effettuata direttamente dall'agente domiciliante, o da chi agisca nel suo interesse, con l'invio a mezzo pec alla Commissione Federale Agenti Sportivi della seguente documentazione:

- apposito modulo federale;
- accordo di collaborazione professionale e domiciliazione generale;
- copia del titolo abilitativo rilasciato dalla Federazione di appartenenza;
- copia di attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi;
- copia della polizza di rischio professionale sottoscritta con una compagnia avente sede legale in un paese dell'Unione Europea;
- copia di documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui il domiciliante voglia iscrivere all'apposito elenco anche la società per il cui tramite opera, egli dovrà integrare la documentazione sopraelencata con lo Statuto e l'Atto Costitutivo, nonché copia della visura camerale della società stessa, ovvero, qualora si tratti di società di diritto straniero, una documentazione equipollente o una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 37 del D.P.R. 445/2000. A ciò si aggiunge la copia di attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi per la società. Tale documentazione deve comprendere altresì la lista di eventuali dipendenti e/o collaboratori societari, in quanto, in base all'art. 19, co. 4 Regolamento FIGC, qualora costoro non fossero in possesso di un titolo abilitativo non potranno svolgere mansioni riconducibili all'attività di agente, ma solamente compiti amministrativi, indipendentemente se in forza di un contratto di natura subordinata o autonoma.

Spostando ora l'attenzione all'ambito CONI, la relativa normativa non può che essere simile a quella Federale, essendo questa mutuata proprio dal Regolamento del Comitato. Così, il Regolamento CONI al comma 3 dell'art. 23, lett. a), b), c) e d) impone alle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale – generale – presso la Commissione Agenti CONI, di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, pone poi in capo a quest'ultimo la responsabilità disciplinare nei casi di violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante e, infine, l'obbligo in capo al domiciliante di superare la specifica attività formativa. A ciò va aggiunta la presentazione del certificato d'iscrizione della FIGC, nel cui Registro il soggetto nel frattempo si sarà iscritto.

A questo punto, l'iscrizione al Registro Nazionale in seno al CONI avviene tramite procedura informatica nell'apposito portale (e non a mezzo pec come in FIGC). Tuttavia, la differenza principale, lo si ribadisce ancora una volta, sta nel fatto che il protagonista non è più l'agente domiciliante, bensì il suo domiciliatario validamente iscritto. Quest'ultimo, mediante l'utilizzo del portale e delle proprie credenziali, dovrà innanzitutto scaricare dal sito del CONI la richiesta di inserimento (<https://agentisportivi.coni.it/> – Allegato D); successivamente accederà alla propria area riservata inserendo i dati richiesti e allegherà la seguente documentazione:

- richiesta di inserimento debitamente compilata e sottoscritta dal domiciliato;
- copia dell'accordo di collaborazione professionale generale;
- copia del certificato della FIGC di avvenuto inserimento del domiciliato e della eventuale società nell'elenco di cui al Registro federale;
- copia di attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria con specifica causale (“istanza domiciliazione NOME COGNOME domiciliato” e “istanza di domiciliazione RAGIONE SOCIALE della società di NOME COGNOME domiciliato”);
- copia di documento di riconoscimento del domiciliato in corso di validità;
- attestazione di avvenuto superamento della formazione e-learning da parte del domiciliato.

Circa la durata della domiciliazione, invece, l'art. 21 Regolamento CONI (richiamato anche dalla F.A.Q. n.7) ai commi 10 e 11 stabilisce per ciò che attiene agli agenti extracomunitari che questa abbia la durata di un anno dall'iscrizione deliberata dalla Commissione CONI degli agenti sportivi. Su questo punto è inoltre specificato che, laddove l'iscrizione del domiciliatario (che può essere sia un agente sportivo sia stabilito) non copra l'intero anno, al termine della regolare iscrizione dello stesso anche il contratto di domiciliazione si intende risolto.

In questa prospettiva, si apre la problematica della durata della domiciliazione rispetto alla durata del contratto di rappresentanza. Tale criticità non attiene tanto al rapporto fra agente e società, nella cui ipotesi la durata del mandato è di norma limitata alla singola finestra di mercato, e comunque sicuramente inferiore a 1 anno; quanto, invece, al rapporto fra agente e calciatore, legati nella maggior parte dei casi da un mandato di durata biennale, cioè il massimo concesso dai Regolamenti. Posto quindi che la domiciliazione ha durata annuale, la questione sta in quale dovrebbe essere la durata del contratto di rappresentanza fra giocatore e agente ovvero quale debba essere la sorte di un contratto di durata superiore.

Sarà verosimilmente la prassi italiana a determinare la corretta interpretazione sul tema, dal momento che la disciplina fino a qui illustrata non trova eguali in altri Stati. Alla luce di quanto sopra, infatti, si evince che l'innovativa figura professionale dell'agente sportivo domiciliato costituisce un *unicum* nel panorama mondiale.

La *ratio* del nuovo istituto della domiciliazione è quella di permettere all'agente sportivo extracomunitario, o comunitario ma privo di un titolo abilitativo equipollente, di operare al fianco e con gli stessi diritti dell'agente sportivo italiano o stabilito; e ciò in ragione di un mercato ormai da tempo globalizzato, le cui barriere per gli agenti stranieri – già abilitati a lavorare in altro Paese – avrebbero il solo risultato di appesantire il sistema. Ciò significa che nella fisiologia di quanto disposto dai Regolamenti alla base del potere di mettere in relazione due o più soggetti rimane, ed è fondamentale, l'essere in possesso di un titolo che abiliti ad operare nella Federazione di appartenenza.

Solo in questa logica l'equiparazione dei domiciliati agli agenti sportivi o stabiliti può essere pressoché assoluta, tanto da assoggettare anche i primi al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi. Nel fare ciò il Regolamento FIGC, proprio al fine di responsabilizzare entrambe le parti dell'accordo di domiciliazione, estende in capo al domiciliatario la responsabilità disciplinare per irregolarità o violazioni poste in essere dal domiciliato.

Per quanto la procedura di domiciliazione preveda una serie di adempimenti, certamente l'assenza di veri e propri ostacoli all'ingresso apre la strada all'aggiramento della norma da parte di coloro, verosimilmente italiani, che per qualche motivo non intendano sostenere gli esami di abilitazione davanti al CONI e alla FIGC. È facile intuire come basti iscriversi ad una Federazione che non subordini ad una prova specifica il rilascio della licenza, e con questa poi fare domanda per l'iscrizione alla sezione degli agenti sportivi domiciliati in Italia.

Tuttavia, la fase patologica che si verrebbe a verificare nella disciplina dell'agente domiciliato non può essere sufficiente a far cadere l'intero apparato né a oscurare i vantaggi che lo stesso istituto reca al sistema, la cui *ratio* vale la pena di ribadire è sempre quella di far lavorare fianco a fianco, e senza distinzioni, l'agente "straniero" e quello italiano, con assunzione di responsabilità disciplinare da parte di entrambi.

Commissione Agenti Sportivi AIAS

Avv. Gianmaria Daminato

Avv. Alessandro Mazzucato

Dott.ssa Chiara Boschiero